



Deroghe per la validità dell'anno scolastico 2023/2024:

Le deroghe sono previste per assenze documentate e continuative a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

La documentazione relativa va presentata al/la coordinatore/trice di classe all'inizio dell'anno scolastico o entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Si stabiliscono le seguenti deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni:

- a) motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure e/o terapie domiciliari, in forma continuativa o ricorrente che abbiano impedito la partecipazione alle attività didattiche), purché documentati da apposita certificazione medica con indicazione del codice regionale;
- b) gravi motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare entro il 2° grado, lutto familiare, rientro nel paese d'origine per motivi legali, sostegno economico alla famiglia che abbiano impedito la partecipazione alle attività didattiche ecc.), purché documentati da apposita dichiarazione scritta da parte della famiglia;
- c) donazione di sangue documentata;
- d) partecipazione ad attività sportive agonistiche a livello nazionale organizzate da federazioni riconosciute dal CONI; partecipazione al Progetto Studente-Atleta di alto livello.
- e) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese con lo Stato che considerano il sabato come giorno di riposo;
- f) percorsi formativi e/o incarichi temporanei lavorativi artistico-musicali a livello nazionale e internazionale debitamente documentati;
- g) attività lavorativa (solo per gli studenti del Liceo Artistico serale per adulti) purché siano contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:
 - 1. che l'attività lavorativa sia adeguatamente motivata e sottoscritta dal datore di lavoro, oppure sia autocertificata nei casi di lavoro autonomo;
 - 2. che lo studente sia comunque adeguatamente valutato, anche prevedendo eventuali agevolazioni di orario per le verifiche;

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.